II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2001
che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione

[notificata con il numero C(2001) 1649]

(2001/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [3], un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica estone è stato approvato dalla Commissione il 17 novembre 2000 con la decisione C(2000) 3321 def.

(2) Il governo della Repubblica estone e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 25 gennaio 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.

(3) Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex-ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.

(4) L'autorità competente della Repubblica estone ha nominato, da un lato, il *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* ai fini dell'attuazione delle misure «Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole», «Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca», «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e la diversificazione delle attività economiche», e «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali», definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica estone, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3321 def., del 17 novembre 2000, e, dall'altro, il *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard.

(5) In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
[2] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.
[3] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Repubblica estone ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 e alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. In particolare, il *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari di progetti e pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno. Il *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri: di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, erogazione dei fondi al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione*, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.

(6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica estone.

(7) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, in modo che il pieno conferimento della gestione del programma suddetto sia realizzato soltanto dopo ulteriori verifiche intese a garantire il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Repubblica estone.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione*, Kreutzwaldi Str. 1, 51014 Tartu, Estonia, ai fini dell'attuazione delle misure «Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole», «Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca», «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e la diversificazione delle attività economiche» e «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali», definite nel programma per l'agricoltura e o sviluppo rurale, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3321 def., del 17 novembre 2000, e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, Suur-Ameerika 1, 15006, Tallinn, Estonia, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica estone.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione